

ACCORDO

PREMESSO CHE

- Il ricorso a personale già in servizio e l'utilizzo di graduatorie vigenti non avrebbe consentito alle AASSRR piemontesi il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19;
- conseguentemente si è reso indispensabile procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, degli operatori socio-sanitari, degli amministrativi, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi individuali a tempo determinato, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dai rispettivi decreti nazionali emanati nel periodo emergenziale, ivi compresi incarichi a tempo determinato di durata triennale;

DATO ATTO CHE

- il reclutamento delle risorse umane nei tempi e nelle modalità suindicate ha consentito ad assicurare le esigenze in premessa indicate e tenuto conto che la gestione ordinaria ha dovuto far fronte ad attività sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza;
- il reclutamento, anche attraverso incarichi a tempo determinato di durata triennale, si è dimostrato particolarmente efficiente ed efficace, in quanto ha assicurato la necessaria continuità di risorse ottimizzando i tempi di reclutamento e di formazione e rese disponibili le risorse umane necessarie a fronteggiare il susseguirsi delle diverse "ondate" nonché della campagna vaccinale e dell'attività di tracciamento e diagnosi, attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS- COV-2 e da ultimo ad affrontare il piano di riduzione delle liste di attesa determinatosi dalla situazione emergenziale in atto e le attività propedeutiche allo sviluppo delle azioni previste dal P.N.R.R.;
- il ricorso alle suddette forme di reclutamento ha altresì consentito alla Regione Piemonte il raggiungimento dei più elevati tassi di adesione vaccinale e il più alto tasso di somministrazione delle quarte dosi;
- l'andamento della pandemia COVID in atto e le necessità organizzative per far fronte a tali dinamiche dipendono da pareri clinici ed epidemiologici in continua evoluzione non assicurando quindi una programmazione puntuale del panorama sanitario;
- l'equilibrio economico finanziario del Servizio Sanitario Regionale complessivo dall'annualità 2020 è fortemente influenzato dalle necessità di assicurare una risposta tempestiva alla pandemia da COVID-19 la cui copertura con risorse extra FSR nazionali o regionali avviene entro le tempistiche utili all'adozione del bilancio di esercizio degli enti del SSR;
- la Regione Piemonte intende prorogare al 31/12/2022 le disposizioni di cui alla D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 13-4466 attualmente valide fino al 30/6/2022, previa valutazione del reale stato di necessità, al fine di assicurare la continuità del supporto da parte di personale delle AA.SS.RR. presso le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze facenti parte della rete regionale.

Tutto quanto premesso, le parti concordano quanto segue:

Salario accessorio anno 2021

Le Aziende Sanitarie Regionali, nell'ambito del procedimento regionale attivato per la copertura straordinaria delle spese COVID sostenute nell'annualità 2021, hanno provveduto a sottoporre istanza di ristoro delle spese di personale in attuazione della DD. n. 500 del 23.12.2022. L'applicazione della

metodologia applicata nella succitata DD consente alle aziende di poter ristorare le spese relative alla contrattazione accessoria dell'annualità 2021. In quanto la metodologia per il calcolo delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale nell'ambito della Misura "Emergenza sanitaria COVID 19" approvata con D.D. n. 500 del 23.12.2020 permette la riconducibilità della spesa in oggetto a valere su risorse extra-FSR (POR FESR 2014-2020).

Stabilizzazione di Personale Sanitario, OSS e Assistenti Sociali ex L. 234/2021

La L. 234/2021 all'art. 1, comma 268 definisce il perimetro del personale stabilizzabile nell'ambito dei fabbisogni aziendali di personale. Nello specifico fino al 31 dicembre 2023 le AASSRR possono assumere a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di adeguate selezioni.

A seguito della ricognizione tecnica regionale condotta con le AASSRR che conferma l'attuazione della normativa nazionale entro i limiti dei tetti aziendali stabiliti con D.G.R. 12-3442 del 23.06.2021, con specifico provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a regolamentare - entro il mese di giugno 2022 - la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario, OSS e Assistente Sociale avente i suddetti requisiti declinando il percorso di stabilizzazione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale ed attraverso un confronto con le Organizzazioni Sindacali che ne stabilirà modalità e criteri. La conseguente procedura operativa verrà diramata mediante apposito avviso regionale.

Proroga del personale sanitario e OSS e assistente sociale a tempo determinato non avente i requisiti di stabilizzazione

Tenuto conto dell'indeterminatezza del quadro attuale come in premessa illustrato si concorda che il personale sanitario e OSS e assistente sociale con contratto individuale a tempo determinato che ad oggi non può essere ricompreso nell'iter di stabilizzazione viene prorogato al 31.12.2022 per soddisfare le attività ed i necessari fabbisogni aziendali, anche in relazione agli obiettivi assegnati dalla Regione, previo confronto con le OO.SS a livello aziendale.

Le Aziende daranno attuazione a seguito di validazione da parte della Direzione Sanità e Welfare il cui ristoro delle spese in oggetto sarà assicurato mediante lo stanziamento di Risorse Aggiuntive Regionali in sede di assestamento al bilancio 2022 (stimate in circa 8 milioni di euro), da effettuarsi comunque entro le tempistiche necessarie per l'adozione da parte degli Enti del SSR del bilancio di esercizio 2022.

Impegno nella definizione ed applicazione del D.L. 35/2019 (c.d. Calabria)

Il D.L. 35/2019 convertito in L. n. 60 del 25 giugno 2019 ha previsto, previa compatibilità economico-finanziaria del SSR, la possibilità di revisione del limite di spesa per il personale di cui all'art. 2 comma 71 legge 191/2009 (anno 2004 -1,4%) entro l'incremento di cui all'art. 11 comma 1 D.L. 35/2019.

A riguardo, nel condividere l'accezione strategica di potenziamento delle risorse umane per far fronte alla situazione post-emergenziale COVID e il necessario potenziamento del territorio, previsto tra l'altro, dagli interventi di governo sanitario del P.N.R.R., le Parti firmatarie del presente accordo politico definiscono il percorso di integrazione graduale dell'incremento previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. 35/19 del tetto di spesa del personale, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario

regionale, così declinato: incremento del 2% nell'anno 2022; ulteriore incremento del 3% nell'anno 2023; ulteriore incremento del 5% nell'anno 2024.

Considerato che l'attuazione dello stesso è demandata alle regole in corso di definizione a livello centrale attraverso il riparto delle risorse 2022, nella circostanza in cui a livello nazionale non venisse definito un adeguato e finalizzato riparto ad appannaggio delle Regioni delle risorse economiche utili a riconoscere i costi per l'anno corrente, le Parti concordano che la Regione Piemonte, previa informativa preventiva alle OO.SS., potrà derogare l'incremento del 2% previsto per l'anno 2022 intervenendo, sempre fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, sugli incrementi degli anni 2023 e 2024 ridefinendoli rispettivamente nel 4% e 6%.

Le Parti confermano che i temi relativi all'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e la declinazione a livello aziendale delle relative risorse sono ricondotti all'istituto del confronto previsto dal dettato contrattuale dell'CCNL Comparto sanità.

Torino, 6 giugno 2022

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Alberto Cirio

L'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali

di assistenza, Edilizia Sanitaria

Dott. Luigi Genesisio Icardi

Il Direttore Regionale Sanità e Welfare

Dott. Mario Minola

Il dirigente del settore Sistemi organizzativi e Risorse Umane del S.S.R.

Dott. Mario Raviola

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

FIALS

FSI-USAE

NURSING UP
